

*OMNIA EXECUTIONES*  
*Associazione culturale*  
MAGISTRATI E PROFESSIONISTI A CONFRONTO  
Milano, Palazzo Lombardia, Auditorium G. Testori

**Le esecuzioni internazionali: dalla normativa  
ai profili applicativi**

**Profili applicativi  
dell'esecuzione internazionale:  
esecuzione in Italia delle sentenze  
degli Stati Membri dell'UE**  
con particolare riguardo all'ambito civile e commerciale  
**Materiale ed appunti a sostegno della relazione orale**  
Milano, 20 ottobre 2017

SOMMARIO:

- 1. Premessa: sommarie indicazioni bibliografiche**
- 2. Premessa: stralcio del regolamento 1215/2012**
- 3. Le sintesi dei principali regolamenti offerte dal sito istituzionale dell'Unione Europea**
- 4. Sommario dei temi trattati**

## 1. Sommarie indicazioni bibliografiche

Sul regolamento 1215/2012, senza pretesa di esaustività:

ÁNCIMOS, *Denegación del reconocimiento y la ejecución en el reglamento Bruselas I bis*, in *Anuario español de derecho internacional privado*, 2015-2015, p. 376 ss.; BERAUDO, *Regards sur le nouveau règlement Bruxelles I sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale*, in *Journal du droit international (Clunet)* n° 3, Juillet 2013 (consultato tramite la banca dati Lexis-nexis Juris Classeur); D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del regolamento 1215/2012*, in BESSO, FRUS, RAMPAZZI, RONCO (a cura di), *Trasformazioni e riforme del processo civile*, Bologna, 2015, p. 321 ss.; DICKINSON (Edited by), *The Brussels I Regulation Recast*, Oxford, 2015; GASCHÓN INCHAUSTI, *La reconnaissance et l'exécution des décisions dans le règlement Bruxelles I bis*, in GUINCHARD, *Le nouveau Règlement Bruxelles I bis*, Bruxelles, 2014, p. 205 ss.; LEANDRO, *Prime osservazioni sul Regolamento (UE) n. 1215/2012 («Bruxelles I bis»)* in *Giusto proc. civ.*, 2013, p. 583 s.; LOPES PEGNA, *Il regime di circolazione delle decisioni nel regolamento (Ue) n. 1215/2012 («Bruxelles I bis»)*, in *Riv. dir. internaz.*, 2013, p. 1206 ss.; SCHLOSSER, HESS, *EuZPR*, 4 Auflage, München, 2015; SALERNO, *Il "sistema Bruxelles I" verso un regime "monista" di libera circolazione delle decisioni*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional (Octubre 2015)*, Vol. 7, p. 5-23; SILVESTRI, *Recasting Bruxelles I: il nuovo regolamento n. 1215 del 2012*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 677 ss.; NUYTS, *La refonte du règlement Bruxelles I*, in *Rev. cr. dr. int. privé*, 2013, p. 1 ss.

Sul regolamento UE 650/2012, tra gli altri:

P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Milano (Giuffrè), 2013 (sul tema specifico, ivi, pp. 139 ss.: E. D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni e delle transazioni giudiziarie in materia successoria*)

F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Europa e diritto privato*, fasc. 3, 2013, pp. 729 ss.

Sul regolamento UE 655/2014, tra gli altri:

P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il sequestro europeo di conti bancari – Regolamento (UE) n. 655/2014 del 15 maggio 2014*, Milano (Giuffrè), 2015 (sui temi specifici, ivi: pp. 1 ss., P. FRANZINA, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari: rilievi generali*; pp. 87 ss., E. D'ALESSANDRO, *I mezzi di ricorso e la protezione dei terzi*)

## 2. Premessa normativa: stralcio del Regolamento 1215/2012

REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO  
del 12 dicembre 2012, concernente  
la competenza giurisdizionale, il ri-  
conoscimento e l'esecuzione delle  
decisioni in materia civile e commer-  
ciale (rifusione)

CAPO III  
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

SEZIONE 1  
Riconoscimento

Articolo 36

1. La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare.
2. Ogni parte interessata può, conformemente alla procedura di cui alla sezione 3, sottosezione 2, chiedere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui all'articolo 45.
3. Se l'esito di un procedimento pendente davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dipende dalla soluzione di una richiesta di diniego di riconoscimento sollevata in via incidentale, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

Articolo 37

1. La parte che desidera invocare una decisione emessa in un altro Stato membro produce:
  - a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità; e
  - b) l'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 53.
2. L'autorità giurisdizionale o altra autorità davanti cui è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può, se del caso, richiedere alla parte che intende avvalersene di fornire, conformemente all'articolo 57, la traduzione

o la traslitterazione del contenuto dell'attestato di cui al paragrafo 1, lettera b). L'autorità giurisdizionale o altra autorità può richiedere alla parte di produrre la traduzione della decisione stessa anziché la traduzione del contenuto dell'attestato se non è in grado di procedere senza tale traduzione.

Articolo 38

L'autorità giurisdizionale o altra autorità davanti alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se:

- a) la decisione è impugnata nello Stato membro d'origine; o
- b) è stata presentata una domanda al fine di accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui all'articolo 45 ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi.

SEZIONE 2  
Esecuzione

Articolo 39

La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività.

Articolo 40

Una decisione esecutiva implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro richiesto.

Articolo 41

1. Fatte salve le disposizioni della presente sezione, il procedimento d'esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro richiesto. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro richiesto sono eseguite alle stesse condi-

zioni delle decisioni emesse nello Stato membro richiesto.

2. In deroga al paragrafo 1, i motivi di diniego o di sospensione dell'esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro richiesto si applicano nella misura in cui non sono incompatibili con i motivi di cui all'articolo 45.

3. La parte che chiede l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro richiesto, né è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio a prescindere dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti.

#### Articolo 42

1. Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell'esecuzione:

a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità; e

b) l'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 53, che certifica l'esecutività della decisione, e contenente anche un estratto della decisione nonché, se del caso, le informazioni pertinenti sulle spese processuali ripetibili e sul calcolo degli interessi.

2. Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell'esecuzione:

a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;

b) l'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 53, contenente una descrizione del provvedimento e certificante che:

i) l'autorità giurisdizionale è competente a conoscere del merito;

ii) la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine; e

c) qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, la prova della notificazione o comunicazione della decisione.

3. L'autorità competente per l'esecuzione può, se del caso, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell'articolo 57, la traduzione o la translitterazione del contenuto dell'attestato.

4. L'autorità competente per l'esecuzione può esigere che il richiedente fornisca una traduzione della decisione solo se non sia in grado di procedere senza una tale traduzione.

#### Articolo 43

1. Quando si chiede l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 53 è notificato o comunicato alla persona contro cui è chiesta l'esecuzione prima dell'inizio della stessa. L'attestato è corredato della decisione qualora questa non sia già stata notificata o comunicata a detta persona.

2. Se la persona contro cui è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, essa può richiedere una traduzione della decisione per contestare l'esecuzione della decisione, qualora quest'ultima non sia redatta o accompagnata da una traduzione in una delle seguenti lingue:

a) una lingua a essa comprensibile; o

b) la lingua ufficiale dello Stato membro in cui è domiciliata oppure, laddove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali del luogo in cui è domiciliata.

Quando si chiede una traduzione della decisione ai sensi del primo comma del presente paragrafo, non può essere adottata alcuna misura di esecuzione, a eccezione delle misure cautelari, fino a che la persona contro cui è chiesta

l'esecuzione abbia ricevuto detta traduzione.

Il presente paragrafo non si applica se la decisione è già stata notificata o comunicata alla persona contro cui è chiesta l'esecuzione in una o più lingue tra quelle di cui al primo comma, o se sia corredata di una traduzione in una o più delle suddette lingue.

3. Il presente articolo non si applica all'esecuzione di un provvedimento cautelare contenuto in una decisione o laddove la persona che chiede l'esecuzione procede a provvedimenti cautelari ai sensi dell'articolo 40.

#### Articolo 44

1. Quando si chiede il rigetto dell'esecuzione di una decisione a norma della sezione 3, sottosezione 2, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto può, su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione:

a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti cautelari;

b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia da esso determinata; o

c) sospendere, in tutto o in parte, il procedimento di esecuzione.

2. Su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, l'autorità competente dello Stato membro richiesto sospende il procedimento di esecuzione se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine.

#### SEZIONE 3

Diniego del riconoscimento e dell'esecuzione

##### Sottosezione 1

Diniego del riconoscimento

#### Articolo 45

1. Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato:

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto;

b) se la decisione è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione;

c) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

d) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, sempre che tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto; o

e) se la decisione è in contrasto con:

i) le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5 nella misura in cui il contraente dell'assicurazione, l'assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto; o

ii) le disposizioni del capo II, sezione 6.

2. Nell'accertamento delle ipotesi di cui al paragrafo 1, lettera e), l'autorità giurisdizionale cui sia stata presentata l'istanza è vincolata dall'accertamento dei fatti sul quale l'autorità giurisdizionale d'origine ha fondato la propria competenza.

3. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1, lettera e), la competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine non può essere oggetto di riesame. I motivi di ordine pubblico di cui al paragrafo 1, lettera a) non si applicano alle norme in materia di competenza.

4. La domanda di diniego del riconoscimento è presentata in conformità delle procedure di cui alla sottosezione 2 e, se del caso, della sezione 4.

Sottosezione 2  
Diniego dell'esecuzione

Articolo 46

Su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, l'esecuzione di una decisione è negata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di cui all'articolo 45.

Articolo 47

1. La domanda di diniego dell'esecuzione è proposta all'autorità giurisdizionale che lo Stato membro richiesto ha indicato alla Commissione come l'autorità giurisdizionale a cui deve essere presentata l'istanza, conformemente all'articolo 75, lettera a).

2. Nella misura in cui non sia disciplinata dal presente regolamento, la procedura per il diniego dell'esecuzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiesto.

3. Il richiedente fornisce all'autorità giurisdizionale una copia della decisione e, ove necessario, una traduzione o translitterazione della stessa.

L'autorità giurisdizionale può dispensare la parte dalla produzione dei documenti di cui al primo comma qualora ne sia già in possesso o qualora ritenga irragionevole chiedere al richiedente di fornirli. In quest'ultimo caso, l'autorità giurisdizionale può chiedere all'altra parte di fornire tali documenti.

4. La parte che chiede il diniego dell'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro richiesto, né è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio indipendentemente dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti.

Articolo 48

L'autorità giurisdizionale statuisce senza indugio sulla domanda di diniego dell'esecuzione.

Articolo 49

1. Ciascuna delle parti può impugnare la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione.

2. L'impugnazione è proposta davanti all'autorità giurisdizionale che lo Stato membro richiesto ha indicato alla Commissione come l'autorità giurisdizionale davanti alla quale deve essere proposta tale impugnazione, conformemente all'articolo 75, lettera b).

Articolo 50

La decisione emessa sull'impugnazione può essere impugnata a sua volta unicamente se l'autorità giurisdizionale davanti alla quale l'ulteriore impugnazione è presentata, è stata indicata dallo Stato membro interessato alla Commissione ai sensi dell'articolo 75, lettera c).

Articolo 51

1. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è presentata una domanda di diniego dell'esecuzione o è proposta un'impugnazione ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo d'impugnazione ordinario nello Stato membro d'origine o se il termine per proporre l'impugnazione non è ancora scaduto. In quest'ultimo caso, l'autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale l'impugnazione deve essere depositata.

2. Quando la decisione è stata emessa in Irlanda, a Cipro o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è considerato ordinario ai fini del paragrafo 1.

SEZIONE 4  
Disposizioni comuni

Articolo 52

In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro richiesto.

Articolo 53

L'autorità giurisdizionale d'origine, su istanza di qualsiasi parte interessata, rilascia l'attestato utilizzando il modulo di cui all'allegato I.

Articolo 54

1. Se la decisione contiene un provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro richiesto, tale provvedimento è adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento previsto dalla legge di tale Stato membro che abbia efficacia equivalente e che persegua obiettivi e interessi analoghi.

Da tale adattamento non derivano effetti che vanno oltre quelli previsti dalla legge dello Stato membro d'origine.

2. Qualsiasi parte può impugnare l'adattamento del provvedimento davanti a un'autorità giurisdizionale.

3. Se necessario, si può esigere dalla parte che invoca una decisione, o che ne chiede l'esecuzione, che fornisca una traduzione o una traslitterazione della decisione.

#### Articolo 55

Le decisioni emesse in uno Stato membro che dispongono il pagamento di una pena sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se l'ammontare di quest'ultima è stato definitivamente fissato dall'autorità giurisdizionale d'origine.

#### Articolo 56

Alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non può essere imposta alcuna garanzia, cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a motivo della cittadinanza straniera o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro richiesto.

#### Articolo 57

1. Le traduzioni o le traslitterazioni richieste ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro o in cui è presentata la domanda, conformemente alla legge di quello Stato membro.

2. Ai fini dei moduli di cui agli articoli 53 e 60, le traduzioni o le traslitterazioni possono essere altresì effettuate in qualunque altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione che lo Stato membro interessato abbia dichiarato di accettare.

3. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

#### CAPO IV

#### ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

#### Articolo 58

1. Gli atti pubblici aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine hanno efficacia esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. L'esecuzione di un atto pubblico può essere negata soltanto se è manifestamente contraria all'ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto.

Le disposizioni della sezione 2, della sezione 3, sottosezione 2, e della sezione 4 del capo III si applicano, se del caso, agli atti pubblici.

2. L'atto pubblico deve presentare tutte le condizioni di autenticità previste nello Stato membro d'origine.

#### Articolo 59

Le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine sono eseguite negli altri Stati membri alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici.

#### Articolo 60

L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il modulo di cui all'allegato II, contenente una sintesi dell'obbligazione esecutiva registrata nell'atto pubblico o una sintesi di quanto concordato tra le parti e registrato nella transazione giudiziaria.

#### CAPO V

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 61



Per i documenti emessi in uno Stato membro nel contesto del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga.

#### Articolo 62

1. Al fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l'autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale.

2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono adite, l'autorità giurisdizionale, al fine di stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest'ultimo Stato.

#### Articolo 63

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:

- a) la sua sede statutaria;
- b) la sua amministrazione centrale; oppure
- c) il suo centro d'attività principale.

2. Per quanto riguarda l'Irlanda, Cipro e il Regno Unito, per «sede statutaria» si intende il «registered office» o, se non esiste alcun «registered office», il «place of incorporation» (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la «formation» (costituzione).

3. Al fine di definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l'autorità giurisdizionale applica le norme del proprio diritto internazionale privato.

#### Articolo 64

Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate nel territorio di

uno Stato membro alle quali sia contestata una violazione non dolosa davanti alle autorità giurisdizionali penali di un altro Stato membro di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere da persone a tal fine abilitate. Tuttavia, l'autorità giurisdizionale adita può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione emessa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di difendersi potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati membri.

#### Articolo 65

1. La competenza, contemplata all'articolo 8, punto 2, e all'articolo 13, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa di terzo può essere invocata negli Stati membri figuranti nell'elenco stilato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 76, paragrafo 2, solo se il diritto nazionale lo consente. Una persona domiciliata in un altro Stato membro può essere invitata a costituirsi in causa dinanzi alle autorità giurisdizionali di tali Stati membri conformemente alle disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui al predetto elenco.

2. Le decisioni emesse in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 8, punto 2, o dell'articolo 13 sono riconosciute ed eseguite conformemente al capo III in ogni altro Stato membro. Tutti gli effetti che le decisioni emesse negli Stati membri figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1 possono produrre in base al diritto di tali Stati membri nei confronti di terzi, in applicazione del paragrafo 1, sono riconosciuti in tutti gli Stati membri.

3. Gli Stati membri figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1 forniscono, nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio (16) (la «rete giudiziaria europea»), le informazioni sul modo in cui determinare, in base al loro diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui al secondo periodo del paragrafo 2.

\*\*\*

### 3. Le sintesi dei principali regolamenti offerte dal sito istituzionale dell'Unione Europea

A) SINTESI del **Regolamento (UE) n. 1215/2012**: competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Aggiorna una precedente legge UE sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (nota come regolamento «Bruxelles I»). Mira a rendere più semplice e veloce la circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale all'interno dell'UE, in linea con il principio del riconoscimento reciproco e gli orientamenti impartiti dal programma di Stoccolma.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento si applica in materia civile e commerciale. Non si applica, invece, al diritto di famiglia, ai fallimenti, alle questioni in materia di successione e ad altre materie specifiche elencate nel regolamento, quali la sicurezza sociale e l'arbitrato.

Ai sensi della nuova legge, è stata abolita la procedura nota come d' exequatur nel regolamento «Bruxelles I». Ciò significa che una decisione resa in un paese dell'UE sarà riconosciuta negli altri paesi dell'UE senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento specifico. Se viene riconosciuta come esecutiva nel paese d'origine, sarà esecutiva negli altri paesi dell'UE senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività .

La parte contro cui si richiede l'esecuzione deve esserne informata per mezzo di un «certificato riguardante una decisione in materia civile e commerciale». Tale certificato viene redatto su richiesta di una delle parti interessate (se ne riporta un modello nel regolamento). Il certificato deve essere corredato dalla decisione (qualora essa non sia già stata notificata). Deve infine essere notificato all'interessato entro un termine ragionevole precedente all'esecuzione della decisione.

In determinati casi, la persona contro cui si richiede l'esecuzione può richiedere il rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione della decisione. Ciò può avvenire qualora ritenga che sussistano motivi di rifiuto specificati nel regolamento (ad esempio, qualora il riconoscimento di una decisione sia manifestamente contrario all'ordine pubblico). I paesi dell'UE devono notificare alla Commissione gli organi giurisdizionali competenti ai quali presentare la richiesta.

Norme comuni in materia di competenza giurisdizionale

Deve esistere un collegamento tra procedimenti che rientrano nell'ambito di competenza di questa legge ed il territorio dei paesi dell'UE. Le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale devono, in linea di principio, essere applicate quando il convenuto è domiciliato in un paese dell'UE. Un convenuto non domiciliato in un paese dell'UE (ossia la cui dimora permanente non si trovi in un paese dell'UE) deve essere soggetto alle norme nazionali in materia di competenza giurisdizionale vigenti nel territorio del paese del giudice adito (il foro dove è stato avviato il procedimento).

Tuttavia, alcune norme in materia di competenza giurisdizionale si applicano indipendentemente dal domicilio del convenuto, al fine di:

- garantire che siano tutelati i consumatori e i lavoratori dipendenti;
- salvaguardare la competenza giurisdizionale dei tribunali dei Paesi dell'UE nel caso in cui abbiano competenza giurisdizionale esclusiva (ad esempio nel caso di beni immobili);
- rispettare l'autonomia delle parti.

Le norme in materia di competenza giurisdizionale possono altresì applicarsi, in determinate circostanze, a parti domiciliate all'esterno dell'UE. Ciò può avvenire, ad esempio, laddove tali parti abbiano concordato che i tribunali di un paese dell'UE debbano avere la competenza giurisdizionale.

Rafforzare il rispetto degli accordi per la scelta del foro competente

La legge migliora l'efficacia degli accordi per la scelta del foro competente: nel caso in cui le parti abbiano designato uno o più giudici particolari per risolvere le proprie controversie. La legge dà la priorità al giudice designato nell'accordo affinché si pronunci sulla

propria competenza, a prescindere che sia stato adito per primo o per secondo. Ogni altro giudice deve sospendere il procedimento finché il giudice prescelto non abbia dichiarato la propria competenza o - in caso di accordo invalido - incompetenza.

Il Regno Unito e l'Irlanda hanno partecipato all'adozione e applicazione del presente regolamento. La Danimarca applica il regolamento in linea con l'accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e la Danimarca, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Applicazione delle norme di «Bruxelles I» da parte del tribunale unificato dei brevetti e della Corte di giustizia del Benelux

Il regolamento (UE) n. 542/2014 introduce nuove norme riguardanti la relazione fra procedimenti sottoposti all'esame di determinati tribunali comuni a numerosi paesi dell'UE (quali il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux), da una parte, e i tribunali dei paesi dell'UE interessati dal regolamento «Bruxelles I», dall'altra. Ciò significa che le decisioni prese da tali tribunali dovrebbero essere riconosciute e rese esecutive ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012.

B) SINTESI del **Regolamento (CE) n. 4/2009**, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

Obbligazioni alimentari

Il Regolamento riguarda le domande in materia di obbligazioni alimentari transfrontaliere, derivanti dalle relazioni di famiglia. Esso stabilisce regole comuni in tutta l'Unione europea (UE) per garantire il recupero dei crediti alimentari anche quando il debitore o il creditore si trova all'estero.

ATTO: Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

SINTESI

Il Regolamento istituisce una serie di misure volte ad agevolare il pagamento dei crediti alimentari in situazioni transfrontaliere. Tali crediti derivano dall'obbligo di aiutare i membri della propria famiglia. Essi possono ad esempio assumere la forma di un assegno alimentare versato al bambino o a un ex coniuge in seguito a un divorzio.

Il Regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di:

- famiglia;
- parentela;
- matrimonio o affinità.

Competenza

La giurisdizione competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari è:

- la giurisdizione del luogo in cui il convenuto, o il creditore, risiede abitualmente; o
- la giurisdizione competente per esaminare un'azione relativa allo stato di una persona (ad esempio un divorzio) o di responsabilità genitoriale, quando una domanda relativa all'obbligazione alimentare sia correlata a detta azione (a condizione che tale competenza non si basi unicamente sulla nazionalità di una delle parti).

Eccetto che nel caso in cui la controversia riguardi un'obbligazione alimentare nei confronti di un minore di diciotto anni, le parti possono, a determinate condizioni, scegliere di comune accordo il o i fori di un paese dell'UE ai fini della risoluzione.

Se il convenuto compare dinanzi all'autorità giurisdizionale di un paese dell'UE, questa acquisisce la competenza, eccetto se il convenuto vi si opponga.

Se nessuna delle condizioni di cui sopra è soddisfatta, la controversia può, a determinate condizioni, essere proposta dinanzi alle autorità giurisdizionali di un paese dell'UE da cui proviene una delle due parti.

Nel caso in cui nessuna delle condizioni di cui sopra è soddisfatta, la domanda può essere presentata dinanzi all'autorità giurisdizionale di un paese dell'UE che sia sufficientemente coinvolto nella causa, se la procedura non può essere ragionevolmente condotta in un paese con il quale la controversia è strettamente legata.

Il debitore non può, salvo alcune eccezioni, promuovere un'azione per modificare la decisione in un altro paese dell'UE, fintantoché il creditore continui a risiedere abitualmente nel paese dell'UE in cui è stata emessa la decisione sulle obbligazioni alimentari. Il creditore può tuttavia accettare che la controversia venga risolta da un'altra autorità giurisdizionale.

Se sono aditi fori di diversi paesi dell'UE per una procedura riguardante le stesse parti e avente lo stesso oggetto e lo stesso titolo, la competenza è dell'autorità giurisdizionale adita per prima.

Indipendentemente dall'autorità giurisdizionale che ha la competenza del merito, per le richieste di provvedimenti provvisori e cautelari può essere adita una qualsiasi autorità giurisdizionale di un qualsiasi paese dell'UE.

Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni

Una decisione sulle obbligazioni alimentari emessa in un paese dell'UE deve essere riconosciuta da un altro paese dell'UE senza alcun procedimento speciale.

La maggior parte dei paesi dell'UE è vincolata dal protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Se la decisione è stata emessa da uno Stato vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007, non è possibile opporsi al suo riconoscimento.

Ove la decisione è stata emessa da uno Stato non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007, il riconoscimento può, in alcuni casi, essere respinto e la decisione può essere eseguita solo in un altro Stato, a patto di ottenere dallo Stato una dichiarazione che ne attesti l'esecutività.

In tutti i casi, l'autorità giurisdizionale d'origine può dichiarare una decisione provvisoriamente esecutiva. Quando la decisione deve essere eseguita in un paese dell'UE diverso da quello in cui è stata emessa inizialmente, la legge applicabile alla procedura è quella di tale paese dell'UE.

La decisione emessa in un paese dell'UE non può formare oggetto di un riesame del merito nel paese dell'UE in cui sono richiesti il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione.

Il patrocinio a spese dello Stato può essere offerto per le domande relative alle obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore ai 21 anni, purché tali domande vengano fatte tramite le autorità centrali.

Autorità centrali

Ogni paese dell'UE deve nominare un'autorità centrale che assista le parti nell'accertamento e nel recupero delle obbligazioni alimentari. Tali autorità devono in particolare trasmettere e ricevere le domande previste dal regolamento e adottare tutte le misure appropriate per avviare o agevolare l'avvio delle azioni necessarie.

Le autorità centrali cooperano fra loro e promuovono la cooperazione tra le altre autorità competenti nazionali e cercano soluzioni ai problemi derivanti dall'applicazione di questo regolamento. A questo scopo, esse devono servirsi della rete giudiziaria in materia civile e commerciale.

Disposizioni finali

Il presente regolamento sostituisce le disposizioni in materia di obbligazioni alimentari del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Sostituisce inoltre il regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, tranne che per i titoli esecutivi europei riguardanti obbligazioni alimentari emessi in paesi dell'UE non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007.

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2011.

C) SINTESI del **Regolamento (UE) 650/2012**, in materia di successioni e di creazione di un certificato successorio europeo

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Fornisce la certezza del diritto ai beneficiari di successioni internazionali, evita decisioni contrastanti e semplifica i procedimenti. Rende così più facile per i beneficiari in un altro paese dell'Unione europea (UE) di godere dei diritti che sono stati concessi o trasferiti loro per successione.

Stabilisce norme di livello comunitario sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile in materia di successione nell'Unione, nonché norme sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni emesse in un paese dell'UE e l'accettazione e l'esecuzione degli atti legali rilasciati in un paese dell'UE.

Introduce inoltre un certificato successorio europeo, utilizzabile da eredi, legatari ed esecutori testamentari o amministratori dell'eredità per invocare il loro stato e/o per esercitare i loro diritti in un altro paese dell'UE.

Si applica a tutti i paesi dell'UE, ad eccezione del Regno Unito, Irlanda e Danimarca, che continueranno ad applicare il loro diritto nazionale alle successioni internazionali. Gli altri paesi dell'UE dovranno applicare le loro norme nazionali in materia di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni emesse in questi tre paesi.

Si applica alle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015.

#### PUNTI CHIAVE

##### Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli aspetti civili della successione patrimoniale di una persona deceduta.

Non si applica a:

- questioni legate al reddito (ad esempio, questioni fiscali);
- questioni doganali;
- questioni amministrative.

Non disciplina i settori del diritto civile diversi dalla successione, come i regimi patrimoniali tra coniugi, le donazioni e i piani pensionistici.

##### Competenza e legge applicabile

Sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali del paese dell'UE in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

Come regola generale, la legge applicabile alla successione è la legge del paese in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Può essere la legge sia di un paese dell'UE che di un paese terzo.

Tuttavia, prima del suo decesso, una persona può decidere che la legge applicabile sarà quella del suo paese di origine. Se questa persona è un cittadino di un paese dell'UE, le parti interessate dalla successione possono convenire che abbiano competenza a decidere gli organi giurisdizionali di tale paese dell'UE, invece che gli organi del paese in cui la persona deceduta aveva la residenza abituale.

La stessa legge si applica a tutta la successione, indipendentemente dal tipo di bene (mobile o immobile) interessato o dal paese dove è situato.

La legge applicabile disciplinerà, per esempio:

- l'individuazione dei beneficiari e delle loro rispettive quote;
- la capacità di succedere;
- i poteri di eredi, esecutori testamentari ed amministratori dell'eredità;
- la responsabilità per i debiti ereditari;
- la divisione dell'eredità.

##### Riconoscimento ed esecuzione

L'applicazione di un'unica legislazione da parte di un'unica autorità in caso di successione internazionale evita procedimenti paralleli, con possibili decisioni giudiziarie contrastanti. Inoltre garantisce che le decisioni emesse in un paese dell'UE siano riconosciute in tutta l'Unione senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare. Le decisioni esecutive nel paese dell'UE in cui sono state date sono esecutive in un altro paese dell'UE quando, su istanza di una parte interessata, sono state ivi dichiarate esecutive dal tribunale locale.

##### Certificato successorio europeo

Il certificato successorio europeo è un documento opzionale rilasciato dall'autorità che si occupa della successione.

È utilizzabile dagli eredi, dai legatari, dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità che, in un altro paese dell'UE, hanno necessità di far valere la loro qualità o di

esercitare i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità.

Una volta emesso, il certificato è efficace in tutti i paesi dell'UE senza che sia necessario alcun procedimento speciale.

In contrasto con i certificati nazionali di successione, che hanno effetti diversi a seconda del paese dell'UE di emissione, il certificato successorio europeo avrà gli stessi effetti, stabiliti nel regolamento, in tutti i paesi dell'UE.

Il regolamento (UE) n. 1329/2014 istituisce i moduli da utilizzare per accompagnare il presente regolamento, in particolare il certificato successorio europeo.

#### A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è entrato in vigore il 5 luglio 2012.

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 650/2012 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

#### ATTI COLLEGATI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 30-84). Si veda la versione consolidata.

## 4. Sommario dei temi trattati

### PREMESSA

\* coesistenza dei due Regolamenti in ragione del tempo della decisione<sup>1</sup>

\* Struttura del Regolamento 1215/2012:

Epigrafe (con 41 "considerando") e otto capi (ambito di applicazione e definizioni; competenza; riconoscimento ed esecuzione [di decisioni giudiziarie]; atti pubblici e transazioni giudiziarie; disposizioni generali; disposizioni transitorie; relazione con altri atti normativi; disposizioni finali).

\* Principali elementi di continuità col Reg. 44/2001:

- divieto di riesame nel merito, col solo limite del contrasto manifesto con l'ordine pubblico;
- divieto di imposizione di garanzie o simili alla parte istante, collegate alla carenza di cittadinanza dello Stato richiesto o di elezione di domicilio nel medesimo;
- a proposito dei fatti impedienti, vi sono limitazioni dei poteri del giudice del riconoscimento: a) la violazione delle norme sulla competenza, che è rilevante solo nei casi espressamente previsti, non ridonda in violazione dell'ordine pubblico interno dello Stato richiesto del riconoscimento (artt. 45/3 reg. n. 1215/2012, 35/3 reg. n. 44/2001, 28, co. 3, conv.); b) l'accertamento ne va condotto ponendo a raffronto le norme di competenza con i fatti considerati rilevanti ai fini della loro applicazione, quali accertati in modo vincolante dal giudice della decisione da riconoscere (artt. 45/2 reg. n. 1215/2012, 35/2 reg. n. 44/2001, 28, co. 2, conv.).

\* Principali differenze rispetto al Reg. 44/2001:

- Limitazione dell'applicazione: esclusa non soltanto la materia fiscale, doganale e amministrativa, ma anche ed espressamente la responsabilità degli Stati per atti od omissioni *iure imperii*; precisata l'esclusione delle materie relative: al regime patrimoniale fra i coniugi; a rapporti che secondo la legge applicabile hanno effetti comparabili al matrimonio; a testamenti e successioni; ad obbligazioni alimentari *mortis causa* e derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (lett. e); ai fallimenti ed alle procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza.
- Estensione dell'applicazione alle decisioni giudiziarie, comprendendovi anche i provvedimenti provvisori e cautelari, purché emessi da giudice competente secondo il regolamento a pronunciarsi nel merito (ma solo se ed in quanto il convenuto sia stato previamente invitato a comparire ed in mancanza sotto condizione che – se contenuto in una decisione – questa debba essere stata notificata o comunicata al convenuto prima che il provvedimento provvisorio o cautelare possa essere eseguito.
- Espresa previsione (considerando 27) dell'estensione della disciplina anche quanto a decisioni emanate nei confronti di soggetti non domiciliati in uno Stato membro.
- Casi di diniego di riconoscimento ed esecuzione: benché sempre ad istanza di parte (mai di ufficio), per ipotesi simili a quelle del 44/2001, MA ANCHE per violazione delle norme sulla competenza in materia di lavoro (capo II), SOLTANTO – per le violazioni in materia di assicurazioni e contratti del consumatore – quando il soggetto tutelato (assicurato o consumatore) sia stato convenuto nel giudizio concluso con la decisione *de qua*, SENZA PIÙ RILIEVO ad accordi (successivi al reg. 44/01) con cui Stati membri si siano impegnati con Stati terzi a riconoscere decisioni contro convenuti residenti o domiciliati in questi ultimi; ed infine AMMESSA

---

<sup>1</sup> Art. 66

1. Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015.

2. In deroga all'articolo 80, il regolamento (CE) n. 44/2001 continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nel relativo ambito di applicazione.

la rilevanza dei motivi di diniego di esecuzione propri dello Stato richiesto, ma solo se ed in quanto non incompatibili con quelli del Regolamento.

\* Principali innovazioni:

- eliminazione della dichiarazione di esecutività<sup>2</sup> (art. 39 e considerando 26) e sua sostituzione con un articolato regime di azioni eventuali; conseguente eliminazione delle limitazioni ai soli atti conservativi delle procedure esperibili in caso di impugnazione della decisione nello Stato di origine;
- adattamento della decisione all'ordinamento dello Stato richiesto (art. 54), con rimessione a ciascuno Stato della determinazione delle modalità e dei soggetti competenti
- definizione di un nuovo tipo omnicomprensivo di titolo esecutivo europeo, *genus* rispetto alla *species* di cui al Regolamento 805/2004.

\* CENNI al Regolamento n. 650/2012 ed al Regolamento 4/2009

- principali differenze di struttura: nel primo rimane l'originaria e tradizionale impostazione del conseguimento di previo provvedimento di esecutività (in Italia rimesso alla Corte d'appello, senza indicazioni procedurali: verosimile ipotizzare il procedimento ex L. 218/95?); nel secondo la natura dell'obbligazione esclude invece, con riferimento agli Stati che hanno aderito al Protocollo dell'Aja (ma attualmente al medesimo ha aderito la UE nel suo complesso), ogni riconsiderazione nello Stato membro dell'esecuzione;
- nel primo il nuovo istituto del Certificato successorio europeo prevede separati mezzi di tutela; in Italia la contestazione è rimessa al tribunale ordinario con il rito camerale (reclamo in corte di appello?)

Problematiche applicative.

A) Adattamento della decisione all'ordinamento dello Stato richiesto (art. 54).

Si è scritto che, "se si muove dal presupposto che una tale espressa disciplina non è necessaria, perché va tratta dal sistema, in quanto l'adattamento è modalità attinente all'esercizio della competenza relativa all'esecuzione e siccome il procedimento di esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro richiesto (art. 41/1 reg. n. 1215/2012), la conclusione che ne deriva è che la regolamentazione di tale modalità va desunta da quella del processo di esecuzione forzata: la conclusione parrebbe rafforzata dal fatto, che il regolamento non prevede sia data specifica comunicazione alla Commissione dell'autorità giurisdizionale competente all'adattamento, a differenza da quanto è previsto dall'art. 75 per i casi di

---

<sup>2</sup> Si ricordi che l'impugnazione del provvedimento dichiarativo dell'efficacia in Italia, previsto dal previgente – ma tuttora applicabile in certi casi – Reg. 44/2001 va fatta con citazione ad udienza fissa, da notificarsi entro il termine di cui all'art. 43 co. 5 di detto Reg.

Sez. 1, Sentenza n. 1260 del 25/01/2016. Presidente: Di Palma S. Relatore/Estensore: Giancola MC. P.M. Pratis P. (Conf.) (Rigetta, App. Bologna, 21/03/2011)

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - 019 PROCEDIMENTO

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - PROCEDIMENTO - Impugnazione - Forma - Citazione a udienza fissa - Fondamento - Proposizione della domanda con ricorso - Ammissibilità - Condizioni - Notificazione entro il termine di cui all'art. 43, comma 5, del Reg. CE n. 44/2001 - Necessità.

Nel procedimento per l'esecuzione in Italia delle decisioni in materia civile e commerciale, disciplinato dal Regolamento CE n. 44/2001, il rimedio previsto dall'art. 43 avverso il decreto con cui la corte d'appello abbia accolto l'istanza volta ad ottenere la dichiarazione di esecutività della sentenza straniera deve rivestire la forma della citazione a udienza fissa, attesa la natura contenziosa del procedimento, ordinato alla soluzione di un conflitto su diritti, e la finalità, perseguita dal Regolamento, di semplificare le formalità necessarie per assicurare in modo rapido il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni degli Stati membri, sicché, ai fini della verifica sull'osservanza del termine perentorio ex art. 43, comma 5, per l'impugnazione del decreto, occorre che, nel predetto termine, sia stata richiesta la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, la cui proposizione nella forma del ricorso non determina tuttavia l'inammissibilità della domanda, a condizione che la notifica dell'atto e del decreto di fissazione dell'udienza abbia luogo nel medesimo termine.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 43

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 45

Massime precedenti Conformi: N. 253 del 2010 Rv. 611315 - 01



decisione sulla domanda di diniego di esecuzione, sull'impugnazione di tale decisione e sul rimedio contro di questa, in relazione agli artt. 47/1, 49/2 e 50 del regolamento".

Ancora, lo stesso Autore ha ritenuto che "in Italia, la competenza per stabilire il modo dell'attuazione è da ritenere spetti perciò al tribunale competente per territorio in relazione al tipo di esecuzione forzata sollecitata (artt. 9 e 26 c.p.c.); quanto al procedimento, considerando che l'adattamento implica scelte circa l'eseguibilità sollecitata ed i suoi modi, le soluzioni possibili oscillano tra farne attribuzione al presidente o ad un giudice da lui delegato, in analogia a quanto previsto dal codice di procedura per altri interventi preliminari all'avvio del processo esecutivo (artt. 482 e 513, co. 2, c.p.c.) ovvero ricondurlo al tipo di modulo procedimentale proprio dell'esecuzione degli obblighi di fare e non fare (art. 612, co. 1, c.p.c.), il quale comporta che sia il giudice dell'esecuzione a determinare le modalità di questa". E ne ha concluso che "la contestazione dell'eseguibilità mediante adattamento pone il problema della sua configurazione e della conseguente individuazione della competenza a decidere: la circostanza che l'adattamento richieda soluzioni concretamente compatibili con i diversi sistemi processuali e quella che il regolamento da un lato rimetta al diritto interno la disciplina del processo esecutivo, ma dunque anche delle misure attraverso le quali si realizza l'esecuzione forzata, induce a preferire la scelta di omologare l'oggetto di tale contestazione piuttosto al sistema delle opposizioni esecutive, che ad una domanda di diniego di esecutività".

La tesi, benché autorevolmente sostenuta, non convince o, almeno, non convince del tutto. L'obiezione fondamentale – e probabilmente dirimente – è che il g.e. non pronuncia mai provvedimenti, tanto meno di adattamento del titolo esecutivo; e solo nella materia degli obblighi di fare e di non fare è previsto un intervento *lato sensu* conformativo, limitato però alle attività materiali da intraprendere e mai alla adozione in senso stretto e formale di un provvedimento integrativo o perfino parzialmente sostitutivo (come parrebbe essere quello ex art. 54 Reg.) del titolo.

La conclusione è che: nessun dubbio dovrebbe sussistere sulla stessa ammissibilità di un'azione ordinaria di cognizione, secondo però le ordinarie regole di competenza (per materia, valore e territorio) e con gli ordinari mezzi di impugnazione; tuttavia, qualora il g.e. fosse adito direttamente dal creditore, occorre distinguere: il g.e. potrebbe ritenere rientrante nelle sue prerogative l'adozione di provvedimenti appunto conformativi del titolo esecutivo e procedere nell'esecuzione adottandoli, oppure no, di ufficio dichiarando inammissibile il procedimento esecutivo in difetto di un provvedimento di adattamento, nel quale ultimo caso il provvedimento sarebbe impugnabile ex art. 617 c.p.c.; la contestazione della mancata previa adozione di un provvedimento eseguibile di adattamento dovrebbe essere impugnata dal debitore ex art. 617 c.p.c., ma non dovrebbe essere negata alla controparte di agire in quella sede in via riconvenzionale (se del caso, subordinata) per conseguire il provvedimento suddetto.

B) Soppressione della procedura di dichiarazione di esecutività.

Non è necessaria, una volta conseguito l'attestato conforme al Reg. 1215/2012 (contenente gli estremi essenziali ed una sintesi della decisio-

ne), alcuna formula esecutiva: in primo luogo, perché si tratta di istituto di diritto interno, non necessariamente replicabile in altri ordinamenti come quello di provenienza; in secondo luogo, perché è lo stesso attestato a rivestire la natura, la forma e la funzione del provvedimento in cui la formula esecutiva – anch'essa accessorio para-amministrativo del titolo esecutivo – si risolve. A somiglianza del titolo esecutivo europeo, deve ritenersi piuttosto che la decisione straniera, in uno all'attestato, integra complessivamente il titolo esecutivo, che deve in quanto tale sottostare alle regole processuali proprie per l'esecuzione dello Stato membro richiesto di quest'ultima: pertanto, la notifica della decisione deve avvenire in forma esecutiva europea e, quindi, in uno all'attestato previsto dal Regolamento e, benché tanto non appaia previsto a pena di nullità, dalla traduzione giurata in italiano. Benché la disciplina del Regolamento preveda la possibilità di una notificazione separata dell'attestato, quando la decisione sia stata già comunicata o notificata, la regola propria del diritto interno parrebbe comunque imporre una notifica del titolo in forma esecutiva consistente appunto nella notifica della decisione in uno al detto attestato ed alla loro traduzione.

Tecnicamente, non è requisito formale la traduzione, ma il debitore può chiederla (vi è da ritenere, senza formalità e quindi con qualunque atto idoneo allo scopo, posto che la mancanza di obbligatorietà originaria dovrebbe escludere il fondamento di un'opposizione formale) ed ottenere una sorta di sospensione di diritto del procedimento esecutivo finché non l'abbia ottenuta: sicché, se non altro sotto il profilo della sua opportunità, è bene che l'accorto creditore ne munisca gli atti da notificare all'esecutando.

Tutti tali documenti fondano l'apparenza del diritto ad agire in via esecutiva ed andranno quindi esibiti all'ufficiale giudiziario richiesto di notificarli e poi di procedere all'esecuzione richiestagli; peraltro, come di consueto, l'ufficiale giudiziario si limita ad un controllo estrinseco o formale, in esso compreso quello della legittimazione dell'istante e del potenziale esecutando, se diversi da quelli apparente nel titolo, in base ai documenti a comprova prodotti dall'istante medesimo.

### C) Diniego di riconoscimento o di esecuzione.

Le cinque ipotesi in cui è consentito il diniego del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni (mentre per gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie il diniego è ammesso soltanto in caso di contrarietà all'ordine pubblico) devono essere oggetto di una domanda dell'interessato: o del creditore (o comunque ed in generale di chi potrebbe porre in esecuzione la decisione) per fare accertare l'inesistenza di tali condizioni, oppure del debitore, per farla accertare.

Nel primo caso si tratta di un'azione di accertamento negativo ed allora, per il generale principio dell'onere della prova, sarà il creditore a dovere allegare e provare l'insussistenza delle specifiche ipotesi da lui fatte oggetto della sua domanda (con la qual cosa dovrebbe escludersi che una pronuncia a lui favorevole, ma relativa a solo una delle ipotesi, possa giovargli anche per quelle ipotesi non espressamente considerate). Nel secondo caso, sarà il debitore a dovere provare la sussistenza delle ragioni ostative al riconoscimento o all'esecuzione.

In entrambi i casi l'Italia ha comunicato la competenza del tribunale, che renderà provvedimento impugnabile dinanzi alla corte di appello, il cui provvedimento sarà impugnabile in corte di cassazione. Se si tratta di ordinaria azione di cognizione, *nulla quaestio*; se l'esecuzione è già stata minacciata con l'intimazione del precetto o perfino intrapresa, andranno esperite le opposizioni previste, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'art. 615 c.p.c.<sup>3</sup> (e, nel secondo caso, con la competenza per materia e territorio inderogabile del giudice dell'esecuzione già iniziata), che saranno concluse con sentenza appellabile.

Deve concordarsi con la Corte di giustizia (13/10/2011, C-139/10, Prism Investments) nel senso del concorso tra le cause di diniego di diritto europeo e quelle ordinarie di diritto interno (prima fra tutte l'estinzione successiva alla formazione del titolo ed alla sua definitività nello Stato membro di origine), ma con la precisazione che le seconde non possono pregiudicare o vanificare le prime. In tal senso, si respingono le tesi soprattutto della dottrina tedesca sulla preclusione al giudice dello Stato membro richiesto: in modo evidente e chiaro quanto all'esecuzione di transazioni giudiziali o ad atti pubblici (non operando per le une e gli altri il divieto di riesame del merito ex art. 52 Reg., non foss'altro che perché un merito esaminato dal giudice generalmente manca, trattandosi di titoli stragiudiziali), ma in base ad argomenti sistematici quanto alle decisioni giudiziali (visto che comunque il giudicato, che il giudice dello Stato membro richiesto deve rispettare, è relativo ai soli fatti esaminati – o che l'interessato avrebbe avuto l'onere di fare esaminare – dal giudice dello Stato membro di origine, ma non può estendersi ai fatti successivi; e solo se fosse prevista, nello Stato membro di origine, una procedura particolare per farli valere, allora dovrebbe effettivamente essere quella esperita in quella sede e non in sede di diniego dell'esecuzione).

In via di eccezione riconvenzionale o di domanda riconvenzionale vera e propria è possibile peraltro che la questione sul riconoscimento (diniego o assenza dei motivi di diniego, proposta, rispettivamente, dal debitore e dal creditore) o sull'esecuzione (soltanto per conseguire il diniego, su istanza del debitore o di altri contro cui la decisione potrebbe dispiegare i suoi effetti) sia conosciuta incidentalmente dal giudice davanti al quale penda una causa principale fondata sulla stessa decisione.

Non sono previsti termini dal Regolamento: ma è intuitivo che essi dipenderanno dai tempi in cui si voglia o si conosca che si voglia *ex adverso* intraprendere o è stata in concreto minacciata o intrapresa l'esecuzione in base alla decisione, mentre il termine di proponibilità introdotto nel 2016 all'opposizione all'esecuzione si applica in quanto ormai di portata generale.

Da valutare il momento dell'insorgenza dell'interesse ad agire in capo al debitore e quindi di quello a proporre la contestazione: potrebbe dirsi che il conseguimento del titolo esecutivo in altro Paese membro abi-

---

<sup>3</sup> Si può quindi concordare con quell'Autrice (E. D'Alessandro, *Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. Questioni relative alla materia civile e commerciale*, relazione al Corso *Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - questioni relative alla materia civile e commerciale* organizzato dalla SSM – Cassazione il 3-5 maggio 2017 in Roma, p. 5 del dattiloscritto) che sostiene che, "quantomeno ad espropriazione forzata già iniziata, il processo ex art. 615 del nostro c.p.c. assume una funzione ulteriore ... rispetto a quella che solitamente le assegna il diritto processuale: diviene la sede in cui far valere la mancanza di un titolo esecutivo in senso sostanziale (in ciò non discostandosi dalla funzione dell'opposizione all'esecuzione secondo il nostro diritto processuale) dovuta alla irrinunciabilità della decisione, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico che il creditore ha utilizzato come titolo esecutivo".

liti di per sé solo il potenziale debitore quanto meno all'ordinaria azione per il diniego del riconoscimento, ma dovrebbe discendere da principi generali del processo la necessità di allegare – e, se contestata, di provare – una situazione concreta di pericolo o minaccia per il debitore stesso (in relazione cioè al rischio di un avvio concreto dell'esecuzione, reso manifesto da condotte univoche del creditore).

#### D) Poteri del giudice del diniego

Quanto ai poteri correlati all'accertamento sul merito:

a) la decisione emessa in uno Stato membro non può formare oggetto di un riesame nel merito (art. 52 reg.);

b) la competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine è sì suscettibile di riesame, in alcuni casi, ma solo in base ai fatti accertati da quella stessa autorità e così solo per l'erronea applicazione a quei fatti delle norme di competenza richiamate alla lett. e) dell'art. 45, co. 1, Reg. ed in ogni caso esclusa la loro disapplicazione sotto il profilo della contrarietà all'ordine pubblico.

Quanto al rapporto tra il procedimento davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui la decisione che si chiede di eseguire si è svolto e il giudizio sulla domanda di diniego, l'art. 51, co. 1, Reg. n. 1215/2012 – riprendendo quanto disposto già dall'art. 46, co. 1, Reg. n. 44/2001 e prima dall'art. 38, co. 1, Conv. – statuisce che «l'autorità giurisdizionale davanti alla quale è presentata una domanda di diniego dell'esecuzione o è proposta un'impugnazione ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro d'origine o se il termine per proporre l'impugnazione non è ancora scaduto. In quest'ultimo caso, l'autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale l'impugnazione deve essere depositata». Dell'espressione mezzo ordinario, la Corte di giustizia, fin dalla sentenza 27/11/1977, *Diamond Supplies*, in sede di interpretazione degli artt. 30 e 38 Conv., lo aveva riferito «a qualsiasi gravame che possa comportare l'annullamento o la riforma della decisione di cui si chiede il riconoscimento o l'esecuzione a norma della convenzione e che debba essere proposto nello Stato d'origine, entro un termine fissato per legge che comincia a decorrere in seguito alla decisione stessa». La disposizione del Reg. 1215/2012 differisce da quelle anteriori avendo previsto che nel termine assegnato l'impugnazione debba essere *depositata* (vale a dire nel giudizio pendente davanti all'autorità investita, nei diversi gradi, della decisione della domanda di diniego) e non solo *proposta*; come le precedenti essa tace a proposito dei motivi suscettibili di essere presi in considerazione dal giudice investito di un'istanza di sospensione dell'esecuzione: la Corte di giustizia, nella sentenza 4/10/1991, C-183/90, *Van Dalfsen*, in sede d'interpretazione dell'art. 38, co. 1, conv., che conteneva analoga disposizione, aveva però affermato che il giudice non poteva prendere in considerazione se non argomenti che la parte non era stata in condizioni di sottoporre al giudice straniero, giacché come il giudice richiesto dell'esecuzione non ha il potere di riesaminare il merito della decisione, così non ha quello di deliberare il fondamento di motivi sottoposti o che avrebbero potuto essere sottoposti alla valutazione del giudice straniero di impugnazione.

#### E) Il processo di esecuzione.

Il Reg. n. 1215/2012 contiene poi disposizioni sul processo di esecuzione. Si è già richiamato in precedenza l'art. 41, co. 1, Reg., secondo il quale «Fatte salve le disposizioni della presente sezione, il procedimento d'esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro richiesto».

In questo quadro di riferimento si inseriscono i precetti contenuti nell'art. 44, secondo il quale «Quando si chiede il rigetto dell'esecuzione di una decisione a norma della sezione 3, sottosezione 2» - cioè quanto la parte contro cui è chiesta l'esecuzione chiede sia dichiarata l'esistenza di una delle ragioni che in base all'art. 45 Reg. escludono l'eseguibilità - l'autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto può, su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, adottare una serie di provvedimenti che possono incidere sull'avvio dell'esecuzione come sul suo svolgimento:

a) oltre a riprodurre - alle lett. a) e b) del n. 1 - le ipotesi già in precedenza previste, della limitazione del procedimento esecutivo ai provvedimenti cautelari e della subordinazione dell'eseguibilità alla costituzione di una garanzia - la disposizione prevede che si possa ordinare la sospensione, in tutto o in parte, dello stesso processo esecutivo (lett. c del n. 1): sospensione per così dire discrezionale o facoltativa;

- inoltre, «Su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, l'autorità competente dello Stato membro richiesto sospende il procedimento di esecuzione se l'esecutività della decisione è stata sospesa nello Stato membro di origine»: sospensione per così dire necessaria o dovuta, nonostante la S.C. ammetta talvolta l'indifferenza, per l'esecuzione, dei provvedimenti nei Paesi di origine<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Nel senso della necessità della sospensione:

Sez. 3 - , Sentenza n. 9350 del 12/04/2017 (Rv. 643999 - 01)

Presidente: VIVALDI R. Relatore/Estensore: FRASCA R. P.M. SOLDI AM. (Conf.)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/05/2013

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - 004 CONDIZIONI - IN GENERE

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Esecuzione pendente in Italia su titolo esecutivo formatosi in uno Stato membro dell'Unione e riconosciuto nell'ordinamento italiano - Successiva decisione del giudice dello Stato di formazione di detto titolo incidente sulla efficacia esecutiva dello stesso - Delibazione - Divieto ex art. 22, n. 5, del Regolamento CE n. 44/2001 - Insussistenza - Ragioni.

Nel regime del Regolamento CE n. 44 del 2001, qualora sia iniziata una esecuzione in Italia sulla base di un titolo esecutivo, giudiziale o negoziale, formatosi in uno Stato membro dell'Unione e riconosciuto nell'ordinamento italiano, e sia successivamente intervenuta una decisione dello Stato di formazione del titolo che abbia inciso su di esso privandolo dell'efficacia esecutiva o ridimensionandola, la riserva alla giurisdizione nazionale dell'esecuzione forzata, prevista dall'art. 22, n. 5, del suddetto Regolamento, non osta alla delibazione di tale successiva pronuncia dello Stato estero, atteso che essa dispiega la sua incidenza non già in modo diretto sull'esecuzione forzata, ma sull'efficacia del titolo, e la sua utilizzazione, una volta riconosciuta, dovrà passare attraverso la necessaria investitura del giudice dell'esecuzione con l'apposito rimedio dell'opposizione all'esecuzione, ciò realizzando il monopolio della giurisdizione italiana sull'esecuzione forzata.

Nel senso opposto:

Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 17/01/2013 (Rv. 624640 - 01)

Presidente: Luccioli MG. Relatore/Estensore: Campanile P. P.M. Fucci C. (Conf.)

(Rigetta, App. Firenze, 13/03/2009)

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - 002 ATTI PUBBLICI STRANIERI

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - ATTI PUBBLICI STRANIERI - Dichiarazione di esecutività di atto formato ed esecutivo in uno Stato membro dell'Unione europea - Controllo del giudice italiano - Oggetto - Sospensione dell'esecutività da parte del giudice dello Stato di formazione del titolo - Irrilevanza - Fondamento.

Ai fini della dichiarazione di esecutività dell'atto pubblico formato ed avente efficacia esecutiva in uno Stato membro dell'Unione europea (nella specie, riconoscimento di debito rogato da un notaio tedesco), il controllo del giudice italiano è limitato - oltre che alla non contrarietà all'ordine pubblico - agli aspetti di natura formale, in sintonia con il regime di semplificazione che connota il regolamento CE n. 44/2001. Ne consegue che la sospensione dell'esecutività disposta dal giudice dello Stato di formazione del titolo (nella specie, da un tribunale tedesco) non osta all'"*exequatur*", anche perché l'efficacia di tale provvedimento non può intaccare la riserva di competenza prevista dall'art. 22, n. 5, del regolamento in favore dei giudici dello Stato ove ha luogo l'esecuzione.

La lettera della disposizione dovrebbe interpretarsi nel senso che i primi tre tipi di potere si imputino all'autorità giurisdizionale cui spetta di provvedere sulla domanda di diniego dell'esecutività – e quindi del giudice della relativa causa di cognizione (in quest'ultima compresa l'eventuale opposizione ad esecuzione; in ogni caso in forza della previsione diretta del Regolamento) e l'ultimo al giudice dell'esecuzione, trattandosi solo di prendere atto della sopravvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione (e da adottarsi con provvedimento - auspicabilmente sentite le parti - ex art. 623 c.p.c., quale espressione di un potere generale di sospensione riservato al giudice del procedimento esecutivo già iniziato e benché dal contenuto vincolato: su ricorso dell'interessato, verosimilmente senza bisogno nemmeno, a meno che non dispieghi domande in senso tecnico di risoluzione di questioni di diritto, del ministero di un difensore).

L'assoluta peculiarità della sospensione, discrezionale od obbligatoria, di cui si è detto, ripropone il problema dell'assoggettabilità del relativo provvedimento al procedimento cautelare uniforme (artt. 669 bis ss. c.p.c.) e, soprattutto, alla disciplina della modifica o revoca e del reclamo, come pure del particolare istituto dell'estinzione del processo esecutivo di cui all'art. 624 c.p.c. (che, viste le interpretazioni estensive di recente adottate dalla Suprema Corte, potrebbe perfino trovare applicazione).

Da rimarcare che, a differenza dall'istituto nazionale e dalla previsione della sua ammissibilità a carico del debitore che intenda conseguire la sospensione, la cauzione può essere imposta anche al creditore affinché possa procedere. Vi è da ritenere che la cauzione eurounitaria (al creditore affinché proceda) possa coesistere con la cauzione domestica (al debitore affinché non si proceda) e che la scelta tra i due sistemi sia in concreto rimessa al giudice che pronuncia sulla relativa cautela (e cioè, in genere, il giudice dell'esecuzione nella fase sommaria dell'opposizione esecutiva).

Devono nutrirsi seri dubbi sulla possibilità di una sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c. nei confronti dell'esecutività del titolo costituito dalla decisione di altro Paese membro, essendo il regime di quella rimesso in modo univoco dal Regolamento all'autorità giurisdizionale di quest'ultimo.

Infine, gli altri provvedimenti cautelari di cui parla il Regolamento potrebbero individuarsi quali espressioni di un'ampia potestà cautelare conservativa in senso stretto, innominata od atipica e quindi da riempire di contenuti a seconda delle circostanze, avente ad esempio quale finalità, proprio in quanto richiesta dal debitore, di evitare la dispersione od il deterioramento del bene aggredito, ma anche sacrifici sproporzionati rispetto al fine legittimamente perseguibile dal creditore.

#### F) Gli eventuali provvedimenti cautelari

Quanto, infine, ai provvedimenti cautelari, l'art. 40 Reg. n. 1215/2012 stabilisce che «Una decisione esecutiva implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro richiesto»: caduta la dichiarazione di esecutività come condizione per l'esecuzione nello Stato richiesto, l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari, che ne discendeva come effetto in base all'art. 47, co. 2, Reg. n. 44/2001, si ricollega da sé all'esecutività propria della decisione secondo la legge dello Stato membro di origine. Il procedimento da seguire nello Stato richiesto, per ciò che attiene alla

domanda della parte, è regolato dall'art. 42, co. 2; non vi si applicano le disposizioni dettate dall'art. 43 che impongono di notificare o comunicare alla persona contro cui è chiesta l'esecuzione gli atti che l'autorizzano; l'autorità giurisdizionale dello Stato richiesto dell'esecuzione – quella prevista all'art. 75, lett. a) – cui quegli atti sono presentati, richiesta di rifiutare l'esecuzione, può limitarla ai provvedimenti cautelari (art. 44, co. 1, lett. a).

G) Le contestazioni davanti al giudice dello Stato membro richiesto.

La questione dell'inesistenza del diritto ad agire in via esecutiva va ritenuta devoluta al giudice dell'opposizione all'esecuzione, ma, se fondata sulla contestazione dell'esistenza originaria del titolo, in conformità comunque all'evoluzione in senso restrittivo del concetto di inesistenza di quello, da un lato, come pure della persistenza dell'onere di impugnativa del medesimo davanti al giudice che lo ha pronunciato.

Dovrebbe accettarsi la conclusione, sia pure solo sulla base di una ricostruzione sistematica, dell'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice dell'esecuzione dello Stato membro richiesto per quest'ultima anche quando di tratti dell'esecuzione di una transazione giudiziale o di un atto pubblico.

Esemplificazione degli oggetti delle opposizioni ad esecuzioni domestiche:

- sussistenza di una delle ragioni di diniego ex art. 45 Reg. 1215/12
- carenza di titolo esecutivo in senso sostanziale (cioè di titolo azionabile da parte di chi lo aziona o contro il destinatario, in entrambi i casi da identificarsi secondo la legge nazionale dello Stato membro d'origine)
- carenza del diritto di agire in via esecutiva: per i titoli giudiziali definitivi, esclusivamente per i fatti (tra cui quelli successivi) non coperti dal giudicato estero, da valutare peraltro secondo la legge sostanziale dello Stato membro di origine; per i titoli giudiziali non definitivi ma esecutivi, per i fatti diversi da quelli – così applicandosi l'art. 161 co. 1 c.p.c. anche alla specie, onde garantire la non ingerenza nel merito da parte del giudice dello Stato membro richiesto dell'esecuzione – che andrebbero fatti valere nel procedimento in cui si è formato il titolo; per i titoli stragiudiziali, la mancanza di un previo accertamento giudiziale consente a molti interpreti di ammettere la libera deducibilità delle vicende del rapporto relativo al titolo, sia pure da valutare alla stregua del diritto dello Stato membro di origine, ma la soluzione potrebbe collidere con la chiara riserva del merito della questione, a prescindere dal fatto che sia stata o meno esaminata dal giudice dello Stato membro di origine, a quest'ultimo.

Non dovrebbe avere ingresso, in linea di massima<sup>5</sup>, l'eccezione di compensazione, nemmeno nel caso in cui si ricostruisca il controcredito sulla base della legge sostanziale nazionale dello Stato membro di origine (o, trattandosi di titolo stragiudiziale, secondo la legge identificata ai sensi dell'art. 17 Regolamento c.d. Roma 1). D'altra parte, la stessa giurisprudenza della CGUE esclude, in linea di principio, l'utile deducibilità di

---

<sup>5</sup> Contrariamente, quindi, alla dottrina prevalente. E ciò se non altro perché, quando il controcredito è ancora *sub iudice*, lo vieta anche in caso di controversia interamente domestica l'interpretazione delle SS.UU. (23225/16), mentre, ove fosse stato deducibile nel giudizio in cui si è formato il titolo poi azionato, era appunto riservato alla cognizione del giudice di quello. Rimane ovviamente salva l'ipotesi in cui il controcredito viene ad esistenza dopo la formazione del titolo e la sua definitività: nella quale i principi generali dovrebbero deporre a favore dell'utile sua deducibilità in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c.

un'eccezione – diversa da quella riconvenzionale in senso stretto, intesa come volta a conseguire un diverso provvedimento di condanna – sulla quale non sarebbe munito di giurisdizione il giudice sulla domanda principale.

L'opposizione è decisa con sentenza normalmente appellabile ed il gravame con sentenza normalmente ricorribile per cassazione. Essa è idonea alla circolazione alla stregua del Regolamento 1215/2012 e può quindi prevalere, perfino nello Stato membro di origine, sulla decisione di cui si era chiesta l'esecuzione, in quanto ad essa successiva.

H. ... segue: altre contestazioni.

Poiché il processo di esecuzione è regolato dalla legge dello Stato membro richiesto di quest'ultima, anche i relativi incidenti cognitivi sono stabiliti da questa: pertanto, ricostruita come sopra l'opposizione ad esecuzione per motivi di merito attinenti al credito azionato, sarà certamente ammessa la medesima per gli altri motivi ordinariamente consentiti davanti ai giudici nazionali, quali la contestazione dell'entità precettata o della legittimazione attiva e passiva, la non spettanza di alcune delle voci, la stessa pignorabilità del bene in concreto oggetto di aggressione esecutiva (circostanza che, oltretutto, non potrebbe giammai essere conosciuta nello Stato membro di origine).

Analogamente, nulla vieta la proposizione di opposizione ex art. 617 c.p.c., ad es. per tutti i vizi formali del precetto e della notifica di esso e del titolo (consistente, come detto, nel titolo originario e nell'attestato conforme al Regolamento, nonché nella traduzione, se richiesta dal debitore). Si noti che la mancanza sic et simpliciter di tali documenti può inquadarsi nell'opposizione agli atti esecutivi, da dispiegarsi entro il termine perentorio di presentazione di venti giorni dal deposito o dal primo atto successivo che si debba reputare conosciuto dal debitore (o, al più tardi, all'udienza di determinazione delle modalità della vendita – se prevista per il valore del pignorato – o di comparizione nel caso di espropriazione presso terzi); se invece il mancato deposito fosse fatto valere come insussistenza dei requisiti di titolo esecutivo europeo, occorrerebbe ulteriormente distinguere: ove la contestazione involgesse la circostanza della stessa sussistenza del credito, essa integrerebbe un'opposizione all'esecuzione, coi limiti appena visti al paragrafo precedente; ove la contestazione si appuntasse su irregolarità procedurali anteriori alla formazione del titolo o verificatesi nel procedimento per il rilascio dell'attestato, essa rimarrebbe un'opposizione agli atti esecutivi, ma sarebbe parimenti preclusa dall'esclusività della competenza al riguardo in capo al giudice dello Stato membro di origine.

L'opposizione di terzo all'esecuzione, prevista dall'art. 619 c.p.c., ha ad oggetto la domanda di un individuo, estraneo all'esecuzione, di farne escludere un bene determinato e lì pignorato, sul presupposto della sua titolarità, su di esso, di un diritto reale: pertanto, ove detto estraneo o terzo a tanto – e correttamente – si limiti, una simile azione non è pregiudicata dai rigidi divieti posti dal Regolamento ai giudici dello Stato membro richiesto di dare esecuzione al titolo esecutivo europeo; beninteso, il terzo non deve in alcun modo accampare diritti che vadano ad intaccare in rito o in merito l'accertamento della qualità di creditore contenuto nel titolo esecutivo europeo: ogni questione al riguardo sarebbe



preclusa davanti al giudice dello Stato membro richiesto della esecuzione. Le potestà *lato sensu* cautelari del giudice dell'opposizione – che in questo caso è soltanto il giudice dell'esecuzione già iniziata od intrapresa – rimangono disciplinate dall'art. 619 c.p.c., con la conseguente possibilità di incidere, con il consueto provvedimento di sospensione reclamabile al collegio, sul processo esecutivo, ma limitatamente al bene oggetto dell'opposizione. Il giudizio di merito, esaurita la fase sommaria, si svolgerebbe poi come ogni altra opposizione all'esecuzione e quindi proseguirebbe dinanzi al giudice dell'esecuzione, ma quale giudice civile, istruttore della causa in cui si risolve l'opposizione; oppure, in caso di sua incompetenza in ragione del valore dei beni pignorati oggetto della domanda, con la fissazione del termine per l'inizio del giudizio nelle forme ordinarie.

Non si ammette – almeno in Italia – invece un'autonoma *actio nullitatis*: l'inesistenza giuridica dell'atto ricorre allorché questo sia strutturato in modo da non presentare alcuna rispondenza con il modello normativo ed è, pertanto, da escludere nel caso in cui, nonostante la configurabilità di determinate violazioni di legge, sussistano la *potestas decidendi* dell'organo che ha emesso il provvedimento e la manifestazione di volontà diretta a fargli conseguire gli effetti propri della fattispecie legale; in linea ancora più generale, l'inesistenza si riscontra in quell'atto del processo privo degli elementi essenziali indicati nel modello delineato dalla legge e, pertanto, esorbitante dallo schema legale. È chiaro che tali vizi vanno quindi fatti valere, se e nei limiti in cui il rispettivo ordinamento li contempla, esclusivamente davanti al giudice del Paese di origine.

Neppure sono ammesse azioni generali del debitore per fare valere in Italia l'inesistenza del diritto del creditore: il processo esecutivo ammette esclusivamente le impugnazioni ad esso interne, la cui mancata formulazione nei modi e termini di legge determina un effetto preclusivo a carico delle parti medesime, cui non è consentita nemmeno un'azione di ripetizione di indebito, non importa se prima o dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, contro il creditore procedente per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata: infatti la legge, pur non attribuendo efficacia di giudicato al provvedimento conclusivo del procedimento esecutivo, tuttavia sancisce l'irrevocabilità dei relativi provvedimenti una volta che essi abbiano avuto esecuzione (art. 487 c.p.c.).

Così, la proposizione dell'azione di ripetizione dopo la conclusione dell'esecuzione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni sarebbe in contrasto con i principi ispiratori del sistema e con le regole specifiche sui modi e sui termini delle opposizioni esecutive, con la conseguenza che la eventuale restituzione, successivamente all'esecuzione forzata, è correlabile solo ad una perdita di validità della procedura esecutiva legalmente accertata. Come si è visto, infatti, il processo esecutivo e le relative azioni di cognizione costituiscono un sistema chiuso.

## 6. APPENDICE

Massime tratte dal sito ufficiale [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu) della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dal 2009 al 2017 in materia di diniego di esecuzione di cui ai Regolamenti 44/2001 e 1215/2012

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

9 marzo 2017 (1)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione *ratione temporis* e *ratione materiae* – Materia civile e commerciale – Procedimento di esecuzione forzata diretto al recupero di un credito insoluto per sosta in area di parcheggio pubblica – Inclusione – Nozione di “autorità giurisdizionale” – Notaio che ha emesso un mandato di esecuzione sulla base di un “atto autentico”»

1) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un procedimento di esecuzione forzata avviato da una società di proprietà di un ente territoriale contro una persona fisica domiciliata in un altro Stato membro, ai fini del recupero di un credito insoluto per sosta in un parcheggio pubblico, la cui gestione è stata delegata a tale società dal suddetto ente, non avendo carattere punitivo ma costituendo il mero corrispettivo di un servizio fornito, rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento.

2) Il regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell'ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», non rientrano nella nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi di detto regolamento.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2016

Causa C-70/15

Emmanuel Lebek

contro

Janusz Domino

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 34, punto 2 – Convenuto che non compare – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Mancata notificazione o comunicazione in tempo utile della domanda giudiziale al convenuto contumace – Nozione di impugnazione – Richiesta di rimozione della preclusione – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Articolo 19, paragrafo 4 – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Termine di ammissibilità della richiesta di rimozione della preclusione»

1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Mancata notificazione o comunicazione in tempo utile della domanda giudiziale al convenuto contumace – Nozione di impugnazione della decisione richiesta – Richiesta di rimozione della preclusione – Inclusione – Presupposti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1393/2007, art.19, § 4; regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 34, punto 2)

2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento n. 1393/2007 – Convenuto contumace – Richiesta di rimozione della preclusione depositata dopo la scadenza del termine di ricevibilità previsto per la sua presentazione – Inammissibilità – Inapplicabilità di disposizioni più ampie di diritto nazionale

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1393/2007, art. 19, § 4)

1. La nozione di impugnazione, di cui all'articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretata nel senso che essa

include anche la richiesta di rimuovere la preclusione, quando il termine per presentare un ricorso ordinario sia scaduto.

Infatti, l'articolo 34, punto 2, di detto regolamento non implica che il convenuto sia tenuto ad attivarsi oltre la misura della normale diligenza nella tutela dei propri diritti, per esempio informandosi del contenuto di una decisione adottata in un altro Stato membro. Per quanto concerne, più nello specifico, la richiesta di rimuovere la preclusione, essa ha lo scopo di garantire il rispetto effettivo, nei confronti di convenuti contumaci, dei diritti della difesa. In tale situazione, nei limiti in cui il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non abbia avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per impugnarlo, i suoi motivi di impugnazione non sembrano del tutto privi di fondamento e la sua richiesta di rimuovere la preclusione sia stata presentata entro un termine ragionevole, in altri termini nei limiti in cui sussistono le condizioni enunciate all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento n. 1348/2000, la presentazione di una richiesta di rimuovere la preclusione non può essere considerata come una nuova attività che va oltre la misura della normale diligenza nella tutela dei diritti del convenuto contumace.

Se quest'ultimo, quando avrebbe potuto farlo, non ha fatto valere il proprio diritto di chiedere la rimozione della preclusione, in presenza delle condizioni menzionate all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1393/2007, il riconoscimento di una sentenza pronunciata in contumacia nei suoi confronti non può essere rifiutato in base all'articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001.

Per contro, una sentenza pronunciata in contumacia non dovrebbe essere riconosciuta quando il convenuto contumace, in assenza di colpa a lui imputabile, abbia presentato una richiesta di rimuovere la preclusione, che sia stata successivamente respinta, in presenza delle condizioni enunciate all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1393/2007.

2. L'articolo 19, paragrafo 4, ultima frase, del regolamento n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento n. 1348/2000, deve essere interpretato nel senso che esso esclude l'applicazione delle disposizioni di diritto nazionale relative alle richieste di rimozione della preclusione, nel caso in cui il termine di ammissibilità per la presentazione di tali domande, quale specificato nella comunicazione di uno Stato membro a cui la citata disposizione si riferisce, sia scaduto.

Infatti, sarebbe contrario al principio di certezza del diritto e all'obbligatorietà riconosciuta ai regolamenti dell'Unione dare un'interpretazione del citato articolo per cui una simile richiesta potrebbe ancora essere presentata entro un termine previsto dal diritto nazionale, quando invece essa non è più ammissibile ai sensi di una disposizione obbligatoria e direttamente applicabile di tale regolamento.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 maggio 2016

Causa C-559/14

Rudolfs Meroni

contro

Recoletos Limited

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Civillietu departaments)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti provvisori e cautelari – Nozione di "ordine pubblico"»

1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Violazione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto – Presupposti – Controllo da parte della Corte

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 34, punto 1, 36 e 45, § 2)

2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Violazione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto – Decisione di un giudice dello Stato membro di origine che può pregiudicare i diritti di un terzo il quale non è stato ascoltato ma ha la possibilità di far valere i propri diritti dinanzi a tale giudice – Insussistenza di una violazione dell'ordine pubblico

(Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 34, punto 1, 36 e 45, § 2)

1. L'articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, relativo alla nozione di ordine pubblico deve essere interpretato restrittivamente, in quanto configura un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali di tale regolamento e deve applicarsi soltanto in casi eccezionali.

Benché non spetti alla Corte definire il contenuto dell'ordine pubblico di uno Stato membro, essa è però tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato membro può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emanante da un altro Stato membro.

A tale riguardo, vietando la revisione della decisione straniera nel merito, gli articoli 36 e 45, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 ostano a che il giudice dello Stato membro richiesto neghi il riconoscimento o l'esecuzione di tale decisione per il solo motivo che esiste una divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato membro di origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello Stato membro richiesto se fosse stato investito della controversia. Allo stesso modo, il giudice dello Stato membro richiesto non può controllare l'esattezza delle valutazioni di diritto o di fatto operate dal giudice dello Stato membro di origine.

Di conseguenza, è ammissibile ricorrere all'eccezione dell'ordine pubblico prevista all'articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 solo ove il riconoscimento o l'esecuzione della decisione emessa in un altro Stato membro contrasti in modo inaccettabile con l'ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, in quanto lesiva di un principio fondamentale. Per rispettare il divieto di un riesame nel merito della decisione pronunciata in un altro Stato membro, la lesione dovrebbe costituire una violazione manifesta di una norma giuridica considerata essenziale nell'ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale in tale ordinamento.

(v. punti 38, 40-42, 46)

2. L'articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che il riconoscimento e l'esecuzione di un'ordinanza emessa da un giudice di uno Stato membro, che è stata pronunciata senza che un terzo i cui diritti possano essere pregiudicati da tale ordinanza sia stato ascoltato, non possono essere considerati come manifestamente contrari all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto e al diritto a un equo processo ai sensi di tali disposizioni, nei limiti in cui è possibile a tale terzo far valere i propri diritti dinanzi a detto giudice.

Infatti, in primo luogo, il regolamento n. 44/2001, fondato sulla fiducia reciproca nella giustizia all'interno dell'Unione, si basa sull'idea fondamentale secondo cui i soggetti di diritto sono tenuti, in linea di principio, ad utilizzare tutti i mezzi di ricorso offerti dal diritto dello Stato membro di origine. Tranne in circostanze particolari che rendano eccessivamente difficile o impossibile l'esperimento dei mezzi di ricorso nello Stato membro di origine, i singoli devono avvalersi in tale Stato membro di tutti i rimedi giurisdizionali disponibili al fine di impedire a monte una violazione dell'ordine pubblico.

In tale contesto, il regime di tutela giurisdizionale risultante da una normativa dello Stato membro di origine, in forza della quale un terzo a cui è notificata un'ordinanza allorché non era parte nel procedimento dinanzi al giudice di tale Stato, non è stato ascoltato e i suoi diritti possono essere pregiudicati da tale ordinanza, può proporre dinanzi a detto giudice un ricorso avverso tale ordinanza e chiedere a quest'ultimo la modifica o l'annullamento della stessa, soddisfa i requisiti riguardanti le garanzie procedurali che as-

sicurano a qualsiasi terzo interessato un'effettiva possibilità di contestare un provvedimento adottato dal giudice dello Stato di origine. Infatti, non si può ritenere che detto regime sia atto a violare l'articolo 47 della Carta.

In secondo luogo, se il giudice dello Stato membro richiesto potesse valutare l'esistenza di eventuali diritti che un terzo, che non è intervenuto nel procedimento intentato dinanzi al giudice dello Stato di origine, fa valere nei confronti del riconoscimento e dell'esecuzione della decisione straniera, detto giudice potrebbe essere portato ad esaminare la fondatezza di tale decisione. Orbene, un siffatto esame sarebbe manifestamente contrario agli articoli 36 e 45, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 ai sensi del quale in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

(v. punti 47-50, 52-54 e dispositivo)

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 ottobre 2014

Causa C-302/13

flyLAL-Lithuanian Airlines AS

contro

Starptautiskā lidosta Rīga VAS

e

Air Baltic Corporation AS

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās Tiesas Senāts)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 31 – Domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che dispone provvedimenti provvisori o cautelari – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Materia civile e commerciale – Nozione – Domanda di risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione europea – Riduzioni sulle tasse aeroportuali – Articolo 22, punto 2 – Competenze esclusive – Nozione – Controversia in materia di società e di persone giuridiche – Decisione di concedere le riduzioni – Articolo 34, punto 1 – Motivi di rifiuto del riconoscimento – Ordine pubblico dello Stato richiesto»

1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Ambito di applicazione – Materia civile e commerciale – Nozione – Azione diretta a ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione – Inclusione

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 1, § 1)

2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze esclusive – Controversie in materia di società e di persone giuridiche – Competenza dei giudici dello Stato membro della sede – Portata – Azione diretta a ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 22, punto 2)

3. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Violazione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto – Nozione – Modalità di determinazione dell'importo delle somme sulle quali vertono i provvedimenti provvisori e cautelari adottati – Esclusione in caso di motivazione sufficiente – Mera deduzione di conseguenze economiche gravi – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 34, punto 1)

1. L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un'azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione è suscumbibile nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, e ricade conseguentemente nell'ambito di applicazione di detto regolamento.

(v. punto 38, dispositivo 1)

2. L'articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un'azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione non configura un procedimento avente ad oggetto la validità delle decisioni degli organi di società ai sensi di detta disposizione.

(v. punto 42, dispositivo 2)

3. L'articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che né le modalità di determinazione dell'ammontare delle somme sulle quali vertono i provvedimenti provvisori e cautelari disposti mediante una decisione di cui sono chiesti il riconoscimento e l'esecuzione – qualora sia possibile seguire i passaggi del ragionamento che ha condotto alla determinazione dell'ammontare di dette somme e benché inoltre fossero disponibili mezzi di ricorso per contestare tali modalità di calcolo, che sono stati esperiti –, né la mera invocazione di gravi conseguenze economiche configurano motivi atti a dimostrare la violazione dell'ordine pubblico dello Stato membro richiesto, tali da consentire di negare il riconoscimento e l'esecuzione, in tale Stato membro, di una simile decisione pronunciata in un altro Stato membro.

Infatti, la portata dell'obbligo di motivazione può variare a seconda della natura della decisione giudiziaria di cui trattasi e dev'essere analizzata, in relazione al procedimento considerato nel suo complesso e sulla base dell'insieme delle circostanze pertinenti, tenendo conto delle garanzie procedurali da cui tale decisione è contornata, al fine di verificare se queste ultime garantiscano agli interessati la possibilità di proporre ricorso contro detta decisione in maniera utile ed effettiva.

Inoltre, la nozione di «ordine pubblico», ai sensi dell'articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, mira a proteggere interessi giuridici espressi attraverso una norma di diritto e non interessi puramente economici.

(v. punti 52, 56, 59, dispositivo 3)

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013

Causa C-157/12

Salzgitter Mannesmann Handel GmbH

contro

SC Laminorul SA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 34, punti 3 e 4 – Riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro – Situazione in cui tale decisione è incompatibile con un'altra decisione pronunciata anteriormente nel medesimo Stato membro fra le stesse parti in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo»

Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Decisione incompatibile con una decisione pronunciata anteriormente in un altro Stato membro fra le stesse parti in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo – Nozione – Decisioni pronunciate da giudici di uno stesso Stato membro – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 34, punto 4, e 45, § 2)

L'articolo 34, punto 4, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che non riguarda decisioni incompatibili pronunciate da giudici di uno stesso Stato membro.

In via di principio, il buon funzionamento del sistema di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni pronunciate in un altro Stato membro basato sulla fiducia comporta che i giudici dello Stato membro d'origine restino competenti per valutare, nell'ambito dei mezzi d'impugnazione istituiti dall'ordinamento giuridico di detto Stato membro, la con-

formità della decisione da eseguire, ad esclusione, in via di principio, dei giudici dello Stato membro richiesto, e che il risultato definitivo della verifica della correttezza di siffatta decisione non sia rimesso in discussione.

Orbene, l'interpretazione dell'articolo 34, punto 4, del regolamento in parola secondo cui tale disposizione riguarderebbe anche i conflitti fra due decisioni pronunciate nello stesso Stato membro è incompatibile con il principio di reciproca fiducia, quale fissato dal regolamento n. 44/2001. Un'interpretazione del genere consentirebbe infatti ai giudici dello Stato membro richiesto di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dello Stato membro d'origine.

Difatti, una volta che la decisione è passata in giudicato in esito al procedimento nello Stato membro d'origine, la non esecuzione della stessa a causa della sua incompatibilità con un'altra decisione pronunciata nel medesimo Stato membro sarebbe paragonabile ad una revisione nel merito della decisione di cui si chiede l'esecuzione, il che è tuttavia espressamente escluso dall'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001.

(v. punti 31, 33, 36, 37, 40 e dispositivo)

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 novembre 2012

Causa C-456/11

Gothaer Allgemeine Versicherung AG e altri  
contro

Samskip GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bremen)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articoli 32 e 33 — Riconoscimento delle decisioni giudiziarie — Nozione di "decisione" — Effetti di una decisione giudiziaria sulla competenza giurisdizionale internazionale — Clausola attributiva di competenza»

1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Nozione di decisione — Decisione che declina la competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza — Inclusione (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, Considerando 2, 6, 16, 17 e art. 32)

2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Decisione che declina la competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza — Riconoscimento sia del dispositivo sia della motivazione della decisione

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 32 e 33)

1. L'articolo 32 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica anche ad una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro declini la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza, indipendentemente dalla qualificazione di tale decisione secondo il diritto di un altro Stato membro.

La necessità di una siffatta interpretazione della nozione di decisione, che dev'essere effettuata in maniera autonoma, è rafforzata, da un lato, dagli obiettivi del regolamento n. 44/2001, come enunciati ai considerando 2 e 6 di tale regolamento, diretti rispettivamente a semplificare le formalità relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e la libera circolazione delle medesime, e, dall'altro, dal principio della reciproca fiducia tra i giudici su cui, ai sensi dei considerando 16 e 17, si basa il sistema istituito dal regolamento n. 44/2001.

Infatti, tale reciproca fiducia risulterebbe compromessa qualora il giudice di uno Stato membro potesse negare il riconoscimento di una decisione con la quale un giudice di un altro Stato membro abbia declinato la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza. Ammettere che il giudice di uno Stato membro possa negare il riconoscimento di una simile decisione si porrebbe in contrasto con il sistema istituito dal regolamento n. 44/2001, in quanto un simile diniego sarebbe tale da compromettere

l'efficace funzionamento delle norme enunciate al capo II di tale regolamento, relative alla ripartizione della competenza tra i giudici degli Stati membri.

(v. punti 25-29, 32, dispositivo 1)

2. Gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che il giudice dinanzi al quale venga invocato il riconoscimento di una decisione con la quale il giudice di un altro Stato membro abbia declinato la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza è vincolato dall'accertamento della validità di tale clausola, contenuto nella motivazione di una decisione, passata in giudicato, dichiarativa dell'irricevibilità dell'azione.

Ammettere che il giudice dello Stato membro richiesto possa considerare nulla la clausola attributiva di competenza che il giudice dello Stato membro d'origine abbia riconosciuto come valida sarebbe infatti contrario al divieto di riesame del merito di una decisione, divieto previsto all'articolo 36 del regolamento n. 44/2001, in particolare nei casi in cui detto ultimo giudice, in assenza di tale clausola, avrebbe potuto riconoscere la propria competenza. In quest'ultima ipotesi una simile affermazione da parte del giudice dello Stato membro richiesto rimetterebbe in discussione non soltanto le conclusioni preliminari del giudice dello Stato membro d'origine in merito alla validità della clausola attributiva di competenza, ma anche la decisione di tale giudice di escludere la propria competenza in quanto tale.

Inoltre, la nozione di autorità della cosa giudicata del diritto dell'Unione, rilevante per determinare gli effetti prodotti da una siffatta decisione, non riguarda solo il dispositivo della decisione giudiziaria in questione, ma si estende anche alla motivazione della stessa, che costituisce il fondamento necessario del dispositivo e, di fatto, è indissociabile da quest'ultimo.

(v. punti 38, 40, 43, dispositivo 2)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 settembre 2012

Causa C-619/10

Trade Agency Ltd

contro

Seramico Investments Ltd

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dall'Augstākās tiesas Senāts)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Esecuzione — Motivi di contestazione — Mancata notificazione della domanda giudiziale — Controllo del giudice richiesto — Portata — Valore delle informazioni contenute nell'attestato — Violazione dell'ordine pubblico — Decisione giudiziaria priva di motivazione»

1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Motivi di diniego — Omessa notificazione o comunicazione della domanda giudiziale al convenuto contumace in tempo utile — Controllo del giudice richiesto — Portata — Verifica della correttezza delle informazioni contenute nell'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 54 del regolamento — Inclusione

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, considerando 16 e 17, artt. 34, punto 2, 36, 45 e 54)

2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Motivi di diniego — Violazione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto — Valutazione da parte del giudice richiesto — Limiti — Controllo da parte della Corte

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 34, punto 1, 36 e 45, § 2)

3. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Motivi di diniego — Violazione dell'ordine



pubblico dello Stato richiesto — Valutazione da parte del giudice richiesto — Decisione pronunciata in contumacia e senza motivazione nello Stato di origine — Esame dell'eventuale esistenza di una lesione manifesta e smisurata al diritto del convenuto a un equo processo — Elementi da prendere in considerazione

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 34, punto 1, e 45, § 1; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47, secondo comma)

1. L'articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, al quale fa rinvio l'articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento, letto in combinato disposto con i considerando 16 e 17 di detto regolamento, dev'essere interpretato nel senso che, quando il convenuto propone ricorso contro la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in contumacia nello Stato membro di origine e corredata dell'attestato redatto ai sensi dell'articolo 54 del medesimo regolamento, sostenendo di non avere ricevuto comunicazione della domanda giudiziale, il giudice dello Stato membro richiesto, investito del ricorso, è competente a verificare la concordanza tra le informazioni contenute in detto attestato e le prove.

Invero, il regolamento n. 44/2001 ha stabilito un meccanismo di duplice controllo volto a garantire, in particolare, il rispetto dei diritti del convenuto contumace non soltanto nel corso del procedimento iniziale nello Stato membro d'origine, ma anche durante il procedimento di esecuzione nello Stato membro richiesto, meccanismo secondo cui il giudice dello Stato membro richiesto è tenuto a rifiutare o a revocare, in caso di ricorso, l'esecuzione di una decisione straniera emessa in contumacia, se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese. In tale contesto, la questione di sapere se detto convenuto abbia ricevuto comunicazione della domanda giudiziale costituisce un elemento pertinente dalla valutazione globale, di natura fattuale, che deve essere operata dal giudice dello Stato membro richiesto al fine di verificare se tale convenuto abbia avuto il tempo necessario per preparare le proprie difese o per intraprendere le azioni necessarie a evitare la pronuncia di una decisione in contumacia.

A tale riguardo, il fatto che la decisione straniera sia corredata dell'attestato, redatto ai sensi articolo 54 del regolamento n. 44/2001, non può limitare la portata della valutazione che deve essere effettuata, in forza del duplice controllo, dal giudice dello Stato membro richiesto. Anzitutto, infatti, il richiamato regolamento n. 44/2001 non vieta espressamente al giudice richiesto di verificare la correttezza delle informazioni sui fatti contenute nell'attestato, giacché gli articoli 36 e 45, paragrafo 2, di tale regolamento limitano il divieto di riesame nel merito unicamente alla decisione giudiziaria dello Stato membro d'origine. Inoltre, poiché il giudice o l'autorità competente per il rilascio di tale attestato non coincide necessariamente con l'organo che ha emesso la decisione di cui è richiesta l'esecuzione, tali medesime informazioni presentano inevitabilmente un carattere meramente indicativo, il cui valore è semplicemente informativo. Da ultimo, le informazioni contenute nell'attestato si limitano all'indicazione della data di notificazione o comunicazione della domanda giudiziale in caso di decisioni contumaciali, senza tuttavia menzionare altre indicazioni utili al fine di verificare se il convenuto sia stato posto in condizioni di difendersi, quali in particolare le modalità di notificazione e di comunicazione o l'indirizzo di quest'ultimo.

In tale contesto, anche se la funzione assegnata all'attestato consiste nel facilitare l'adozione, in una prima fase del procedimento, della dichiarazione di esecutività della decisione adottata nello Stato membro d'origine, l'obiettivo così perseguito non può però essere raggiunto indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa.

(v. punti 32-38, 41, 42, 44, 46, dispositivo 1)

2. V. il testo della decisione.

(v. punti 49, 50)

3. L'articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, al quale fa rinvio l'articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento, dev'essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro richiesto non può rifiutare, in forza della clausola relativa all'ordine pubblico, l'esecuzione di una decisione giudiziaria e-

messa in contumacia e che dirime una controversia nel merito, che non contiene una disamina né dell'oggetto né del fondamento del ricorso ed è priva di qualsiasi argomento sulla fondatezza di quest'ultimo, a meno che non ritenga, in esito ad una valutazione globale del procedimento e considerate tutte le circostanze pertinenti, che tale decisione comporti una lesione manifesta e smisurata del diritto del convenuto a un equo processo, sancito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a causa dell'impossibilità di proporre ricorso contro tale decisione in maniera utile ed effettiva.

Infatti, la portata dell'obbligo di motivazione può variare a seconda della natura della decisione giudiziaria di cui trattasi, e dev'essere analizzata in relazione al procedimento considerato nel suo complesso e sulla base dell'insieme delle circostanze pertinenti, tenendo conto delle garanzie procedurali da cui tale decisione è contornata.

(v. punti 60, 62, dispositivo 2)

Causa C-514/10

Wolf Naturprodukte GmbH

contro

SEWAR spol. s r.o.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud)

«Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione ratione temporis — Esecuzione di una decisione emessa prima dell'adesione dello Stato di esecuzione all'Unione europea»

Massime della sentenza

Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Ambito di applicazione ratione temporis — Stato membro che ha aderito all'Unione europea nel 2004 — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Motivi di diniego — Domanda di esecuzione, nello Stato membro richiesto, di una decisione pronunciata in un altro Stato membro prima dell'entrata in vigore del regolamento nello Stato membro richiesto — Nozione di entrata in vigore ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento — Necessità dell'entrata in vigore, al momento della pronuncia della decisione richiesta, tanto nello Stato membro d'origine quanto nello Stato membro richiesto — Applicabilità del regolamento soltanto per il periodo successivo a tale entrata in vigore

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 66, § 2)

L'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che, affinché tale regolamento sia applicabile ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione giurisdizionale, è necessario che, al momento della pronuncia di tale decisione, esso fosse in vigore tanto nello Stato membro d'origine quanto nello Stato membro richiesto.

Infatti, l'applicazione delle norme semplificate sul riconoscimento e l'esecuzione, previste dal regolamento n. 44/2001, che sono a tutela in particolare dell'attore consentendogli di ottenere un'esecuzione rapida, sicura ed efficace della decisione giurisdizionale pronunciata a suo favore nello Stato membro d'origine, è giustificata soltanto se la decisione che dev'essere riconosciuta o eseguita è stata adottata conformemente alle norme sulla competenza del medesimo regolamento, che tutelano gli interessi del convenuto, in particolare in quanto quest'ultimo, in linea di principio, non può essere citato dinanzi ai giudici di uno Stato membro diverso da quello in cui è domiciliato.

Per contro, se il convenuto è domiciliato in uno Stato che non era ancora membro dell'Unione né alla data di proposizione dell'azione né alla data della pronuncia della decisione giurisdizionale, ed è quindi considerato come domiciliato in uno Stato terzo ai fini dell'applicabilità del regolamento n. 44/2001, tale equilibrio degli interessi tra le parti non è più garantito. Peraltro, il regolamento n. 44/2001 contiene alcuni meccanismi che garantiscono, durante il procedimento iniziale nello Stato di origine, la tutela dei diritti del convenuto, ma tali meccanismi sono applicabili solo se il convenuto è domiciliato in uno

Stato membro dell'Unione. Tanto dalla genesi quanto dall'economia e dalla finalità dell'articolo 66 del regolamento n. 44/2001 risulta quindi che la nozione di «entrata in vigore» prevista da tale disposizione dev'essere intesa nel senso che essa indica la data a partire dalla quale tale regolamento si applica nei due Stati membri interessati.

(v. punti 27-29, 33 e dispositivo)

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

13 ottobre 2011 (\*)

Causa C-139/10

Prism Investments BV

contro

Jaap Anne van der Meer, agente in qualità di curatore fallimentare della Arilco Holland BV

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Exequatur — Motivi di diniego — Esecuzione nello Stato di origine della decisione giudiziaria oggetto della domanda di dichiarazione di esecutività»

Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Motivi di diniego — Esecuzione della decisione nello Stato membro d'origine — Inammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 34, 35, 43-45)

L'art. 45 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che osta a che il giudice adito ai sensi degli artt. 43 o 44 del regolamento medesimo rifiuti di emettere o revochi la dichiarazione di esecutività di una decisione per un motivo diverso da quelli indicati agli artt. 34 e 35 di tale regolamento, quale l'esecuzione della decisione stessa nello Stato membro d'origine.

L'esecuzione di una decisione giudiziaria non le toglie affatto il suo carattere esecutivo, né implica che le vengano riconosciute, al momento dell'exequatur in un altro Stato membro, effetti giuridici che essa non avrebbe nello Stato membro d'origine. Un motivo di tal genere può, per contro, essere sottoposto all'esame del giudice dell'esecuzione dello Stato membro richiesto. Infatti, una volta integrata tale decisione nell'ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, le norme nazionali di quest'ultimo Stato in materia di esecuzione si applicano allo stesso modo che alle decisioni emanate dal giudice nazionale.

(v. punti 39-40, 43 e dispositivo)

Causa C-111/09

Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group

contro

Michal Bilas

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresní soud v Chebu)

«Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ricorso di un assicuratore dinanzi al giudice del proprio domicilio diretto ad ottenere il pagamento del premio assicurativo da parte dell'assicurato domiciliato in un altro Stato membro — Comparizione del convenuto dinanzi al giudice adito — Mancata contestazione del difetto di competenza giurisdizionale e difesa nel merito — Comparizione attributiva di competenza giurisdizionale»

Massime della sentenza

1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Proroga di competenza — Comparizione del convenuto senza contestazione della competenza del giudice adito

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 24)

2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Motivi di diniego — Violazione delle regole

di competenza giurisdizionale speciale previste dall'art. 35 del regolamento — Ambito di applicazione

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 24 e 35)

1. L'art. 24 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che il giudice adito senza che siano state rispettate le disposizioni dettate nella sezione 3 del capitolo II del regolamento medesimo, riguardanti le norme sulla competenza giurisdizionale speciale in materia di assicurazioni, deve dichiararsi competente qualora il convenuto si costituisca in giudizio e non sollevi eccezione di difetto di competenza giurisdizionale, poiché tale costituzione configura una proroga tacita della competenza giurisdizionale.

Infatti, il secondo periodo dell'art. 24 del regolamento delimita la sfera di applicazione della regola generale e pertanto, enunciando le eccezioni alla regola generale sulla proroga tacita della competenza giurisdizionale, dev'essere interpretato restrittivamente. Ne consegue che detto secondo periodo non può essere inteso nel senso di consentire l'esclusione dell'applicazione della regola generale enunciata nel primo periodo dell'articolo medesimo per controversie differenti da quelle cui esso fa espresso riferimento, vale a dire quelle che rientrano nelle regole di competenza esclusiva.

(v. punti 22-24, 26, 33 e dispositivo)

2. Le disposizioni dell'art. 35 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che prevedono quali cause di non riconoscimento la violazione delle regole di competenza giurisdizionale speciale, riguardano il mancato riconoscimento di decisioni pronunciate da un giudice incompetente non adito nel rispetto di tali regole. Esse non sono quindi applicabili qualora la decisione sia stata pronunciata da un giudice giurisdizionalmente competente, ipotesi che ricorre, segnatamente, nel caso del giudice adito – ancorché senza il rispetto delle dette regole di competenza giurisdizionale speciale – dinanzi al quale il convenuto si costituisca e non sollevi eccezione di incompetenza giurisdizionale. La giurisdizione di tale giudice si fonda, infatti, sull'art. 24 del regolamento n. 44/2001. Conseguentemente, l'art. 35 del regolamento medesimo non osta al riconoscimento della decisione pronunciata da detto giudice.

(v. punti 28-29)